

La prova del contratto di assicurazione in tema di R.C. auto

Coordinamento tra l'art. 1888 c.c. e l'art. 7 legge 24.12.69 n. 990 recepito dall'art. 127 del codice delle assicurazioni. Certificato, contrassegno e prova della copertura assicurativa in caso di contestazione

di Domenico Caiafa

La Suprema Corte, terza sezione civile, con la sentenza n. 12322 del 10/6/05 ha così statuito: *“il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 7 della legge n.990/69, attesta l'esistenza della garanzia assicurativa e obbliga l'assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato; nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato ai sensi dell'art. 1888 c.c. attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazioni o da un suo agente munito di rappresentanza”*.

Tale sentenza, correttamente motivata, pur evidenziando la differenza tra il rapporto assicuratore-terzo danneggiato e assicuratore-assicurato, a nostro modesto avviso, per la mancata considerazione del “contrassegno”, alimenta un longevo ed inutile contrasto in relazione a due concetti che, ormai, dovrebbero essere ben chiari, ossia, la prova del contratto tra assicurato ed assicuratore (ovviamente interno agli stessi) e la proiezione all'esterno di tale rapporto attraverso gli strumenti creati dal legislatore del '69, con finalità pubblicistica.

La legge 24.12.1969 n. 990, con la sua portata innovativa (obbligo di assicurazione, azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore, litisconsorzio passivo tra assicuratore ed assicurato, provvisoria, istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, etc.), aveva inizialmente creato problemi in ordine ai due aspetti menzionati, che spesso e volentieri venivano confusi da una ipertrofica esegesi collegata alla novità legislativa, anche nell'ottica degli artt. 1 e 18 della legge.

Abbiamo contribuito alla risoluzione del problema con pubblicazioni, accolte favorevolmente dalle riviste del settore già nel luglio del 1982 (Diritto e Pratica nell'assicurazione, 1982, n. 4, pag. 681) ma, successivamente, abbiamo dovuto registrare, e per molti anni ancora, una certa confusione, *non più tollerabile*, in quanto le nuove figure

(certificato e contrassegno) in relazione all'art. 1888 c.c. erano chiaramente individuabili secondo le disposizioni e la *ratio iuris* e potevano realizzare la c.d. *relatio perfecta* tra essi (Cass. 14.4.05 n.7763).

Riteniamo, pertanto, non certo per finalità innovative (perché andiamo a ribadire concetti espressi in venticinque anni di pubblicazioni e difese giudiziarie), ma per *crystalizzare la soluzione* di dispute che non dovrebbero formare, per la loro longevità negativa, ulteriori impegni accademici, almeno per situazioni antecedenti la validità del nuovo codice delle assicurazioni e del nuovo istituto dell'indennizzo diretto, in attesa del regolamento di attuazione dell'art.149 di prossima emanazione.

La prova del contratto di assicurazione – e, quindi, anche del contratto di R.C.A. – è disciplinata dall'art. 1888 c.c. che recita: “il contratto deve essere provato per iscritto”.

Va immediatamente sconfessato quell'indirizzo dottrinario e giurisprudenziale secondo il quale *“l'atto scritto*

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it